



CIRCOLARE INFORMATIVA: GIUGNO 2016

IL REVERSE CHARGE A CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC, LAPTOP - RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

A decorrere dal 2.5.2016 è stato esteso il reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop. Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo:

- l'individuazione puntuale dei beni soggetti al meccanismo in esame;
- che il reverse charge riguarda le sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. L'operatività della nuova disposizione ha natura temporanea in quanto il reverse charge è applicabile fino al 31.12.2018.

La Circolare n. 21/E l'Agenzia evidenzia che:

- Il reverse charge è quindi limitato alle cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa CC.G e non anche a tutti i componenti ed accessori relativi;
- La lett. c) relativa alle "cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori" è sostituita con "cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale".

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE DEL 50% O DEL 65% A SECONDA DEI CASI

Nell'ambito dei chiarimenti forniti dall'Agenzie delle Entrate la stessa ha chiarito il beneficio spettante per gli interventi di installazione di sistemi di contabilizzazione del calore (da effettuare per legge entro il 31.12.2016) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento / raffreddamento centralizzata.

In particolare l'Agenzia precisa che se detti dispositivi sono installati:

- congiuntamente con la sostituzione (integrale o parziale) dell'impianto di climatizzazione esistente con impianti dotati di caldaie a condensazione / pompe di calore ad alta efficienza / impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono detraibili nella misura del 65% (interventi di riqualificazione energetica);
- senza sostituzione dell'impianto di climatizzazione esistente ovvero con una sostituzione che non soddisfa i requisiti per poter fruire della detrazione del 65%, le spese in esame sono detraibili nella misura del 50% (opere finalizzate al risparmio energetico).